



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.

concernente

**INTERVENTI PER LA CREAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI UNA
RETE DI CASTELLI, DIMORE STORICHE E BORGHI FORTIFICATI
DELLA REGIONE MOLISE
E DEI PERCORSI DELL'ACCOGLIENZA, DEL GUSTO, DEI CIBI,
DELL'OLIO E DEL VINO AD ESSA CONNESSI.**

di iniziativa del Consigliere regionale

Massimo ROMANO

Gennaio 2009

RELAZIONE

La presente proposta di legge regionale, recante “Interventi per la creazione e la valorizzazione di una rete di castelli, dimore storiche e borghi fortificati della Regione Molise e dei percorsi dell'accoglienza, del gusto, dei cibi, dell'olio e del vino ad essa connessi”, nell'ambito delle materie elencate dall'art. 117 Cost. sulle quali le Regioni dispongono di potestà legislativa, disciplina la creazione di una rete di castelli, dimore storiche e borghi fortificati presenti nei centri storici ovvero nei comuni della Regione, nonché dei percorsi turistico-ricettivi e gastronomici ad essa connessi, in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 9 e 32 cost.

Mediante appostamenti finanziari adeguati, la proposta prevede dunque una serie di interventi di recupero architettonico, di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria del proprio patrimonio immobiliare architettonico, storico ed artistico, ivi compresa la realizzazione di programmi di recupero e riqualificazione urbana dei centri storici dei Comuni molisani ove sono ubicati gli immobili, in linea con le disposizioni normative di cui al Testo Unico sui beni culturali, nonché azioni ed interventi di promozione, divulgazione e pubblicizzazione dei percorsi del gusto culturale.

La presente proposta di legge istituisce la Rete dei castelli, delle dimore storiche e dei borghi fortificati della Regione Molise, di seguito Rete, attraverso la creazione di una rete regionale di immobili di particolare pregio architettonico, storico ed artistico, nonché i cd. percorsi del gusto culturale, da promuovere come un prodotto turistico organico ed unitario, anche mediante la predisposizione di attività di marketing territoriale, di strumenti, anche telematici, di comunicazione e pubblicità, nonché mediante la creazione di specifici *brand* dedicati, secondo le disposizioni ivi indicate.

Al fine di realizzare il miglior coordinamento degli interventi previsti, la proposta di legge istituisce un comitato interistituzionale, con funzioni consultive di indirizzo, composto dai rappresentanti della Regione, delle Province, delle Direzioni regionali del Ministero dei beni Culturali e delle associazioni culturali afferenti, in particolare della sezione regionale dell'Istituto dei castelli, prevedendo una composizione integrata dello stesso, allargata ai rappresentanti delle associazioni dei ristoratori e delle associazioni di promozione enogastronomica e delle organizzazioni commerciali della ristorazione per gli interventi di competenza.

Al fine di coordinare coerentemente gli interventi finanziabili, la legge stabilisce specifiche linee guida cui orientare la redazione dei bandi pubblici, rivolti a privati o enti pubblici, ispirate ai principi di qualità e pregio storico, artistico e architettonico dell'immobile, alla sua fruibilità culturale, alla compartecipazione di altri finanziamenti, pubblici e privati, sul medesimo intervento.

Coerentemente con le linee di indirizzo politico regionale di cui ai documenti e agli strumenti di programmazione, con particolare riferimento a quelli relativi ai fondi strutturali 2007-2013 nella parte in cui prevedono specifiche misure volte alla valorizzazione architettonica di borghi di particolare pregio storico-artistico e all'implementazione delle infrastrutture materiali ed immateriali connesse al turismo culturale, enogastronomico ed ambientale, la presente proposta di legge tende ad iscrivere, in quadro organico di programmazione degli interventi, le strategie di marketing territoriale e di comunicazione-pubblicizzazione dell'offerta turistica molisana.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

INTERVENTI PER LA CREAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI UNA RETE DI CASTELLI, DIMORE STORICHE E BORGHI FORTIFICATI DELLA REGIONE MOLISE E DEI PERCORSI DELL'ACCOGLIENZA, DEL GUSTO, DEI CIBI, DELL'OLIO E DEL VINO AD ESSA CONNESSI.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Principi e finalità

Art. 2 - Soggetti destinatari degli interventi

CAPO II

Rete dei castelli, delle dimore storiche e dei borghi fortificati

Art. 3 - Rete dei castelli, delle dimore storiche e dei borghi fortificati.

Art. 3 bis – Percorsi del gusto culturale.

Art. 4 - Comitato di indirizzo e coordinamento

Art. 5 - Individuazione degli immobili costituenti la rete

Art. 5 bis - Individuazione delle strutture di cui all'art. 3 bis.

CAPO III

Interventi a sostegno della creazione di una rete di castelli

Art. 6 - Linee guida per la predisposizione dei bandi pubblici per la concessione dei finanziamenti

Art. 7 - Comunicazione e pubblicità della Rete.

Art. 8 - Fruizione culturale della rete.

Art. 9 - Disposizioni attuative

Art. 10 - Modalità di finanziamento degli interventi

CAPO IV

Controlli

Art. 11 - Procedure

Art. 12 - Verifica dello stato delle iniziative

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 13 - Norma finanziaria

Art. 14 – Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi e finalità

1. La Regione Molise, nell'ambito delle materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente di cui all'art. 117 cost., valorizza e promuove la tutela del patrimonio architettonico, ambientale, storico e artistico nonché lo sviluppo turistico del proprio territorio di cui agli artt. 9 e 32 della Costituzione ed in conformità alle disposizioni del Testo unico sui Beni culturali, ivi compreso quello delle attività ricettive, di ristorazione e di produzioni culinarie tipiche locali,

2. La Regione Molise, con la presente legge, promuove un programma di interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria del proprio patrimonio immobiliare architettonico, storico ed artistico, la realizzazione di programmi di recupero e riqualificazione urbana dei centri storici dei Comuni molisani ove sono ubicati gli immobili di particolare pregio, individuati secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

3. La Regione, attraverso gli interventi previsti dalla presente legge, valorizza la fruizione culturale e turistica dei castelli, delle ville, delle dimore storiche e delle fortificazioni presenti nel proprio territorio, attraverso la creazione di una rete regionale di immobili di particolare pregio architettonico, storico ed artistico, e di specifici percorsi del gusto culturale, da promuovere come un prodotto turistico organico ed unitario, anche mediante la predisposizione di attività di marketing territoriale, di strumenti, anche telematici, di comunicazione e pubblicità, nonché mediante la creazione di specifico *brand* dedicato, secondo le disposizioni di cui alla presente legge regionale.

Art. 2

Soggetti destinatari degli interventi

1. La Regione Molise destina annualmente specifiche risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, in forma di contributi in conto capitale ovvero in conto interessi, ad enti pubblici, a persone giuridiche private con o senza fini di lucro e a persone fisiche, per l'attuazione degli interventi ricadenti sugli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, ovvero di particolare pregio storico ed architettonico individuati a norma dell'art. 5, dei quali sia comprovata la proprietà, il possesso o la detenzione titolata.
3. Nell'ambito dei bandi pubblici per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2, la Regione individua specifiche misure finanziarie finalizzate alla promozione, divulgazione e pubblicizzazione delle attività di cui all'art. 3 bis.

CAPO II

RETE DEI CASTELLI, DELLE DIMORE STORICHE E DEI BORGHI FORTIFICATI

Art. 3

Rete dei castelli, delle dimore storiche e dei borghi fortificati.

1. E' istituita la Rete regionale dei castelli, delle dimore storiche e dei borghi fortificati della Regione Molise, di seguito denominata "Rete".
2. La rete costituisce oggetto di politiche di marketing territoriale finalizzato alla valorizzazione turistica e culturale del territorio molisano.
3. Ai fini della promozione turistica della rete, anche al di fuori del territorio regionale, la rete è identificata mediante logo dedicato, il cui contenuto grafico ed estetico è individuato con le modalità previste dalle disposizioni cui all'art. 7.
4. La rete è pubblicizzata ai fini turistico-culturali attraverso strumenti divulgativi cartacei e telematici, anche attraverso l'attivazione di un sito web dedicato, realizzato secondo le modalità di cui all'art. 7.

Art. 3 bis.

Percorsi del gusto culturale.

1. E' istituito il percorso dell'accoglienza, del gusto, dei cibi, dell'olio e del vino geograficamente connesso alla rete dei castelli di cui all'art. 3, di seguito denominato "percorsi del gusto culturale".
2. I percorsi del gusto culturale sono finalizzati ad incentivare il turismo culturale e gastronomico in Molise, mediante la promozione e pubblicizzazione delle strutture ricettive e delle attività di ristorazione, anche agrituristiche, nonché di quelle connesse alla produzione di tipicità culinarie locali, in particolare, dell'olio e del vino ubicate in prossimità degli immobili o delle zone urbane di cui all'art. 3.
3. Ai fini della promozione turistica della rete dei percorsi del gusto, anche al di fuori del territorio regionale, la rete è identificata mediante logo dedicato, il cui contenuto grafico ed estetico è individuato con le modalità previste dalle disposizioni cui all'art. 7.
4. La rete dei percorsi del gusto è pubblicizzata ai fini turistico-culturali attraverso strumenti divulgativi cartacei e telematici, anche attraverso gli strumenti di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 4

Comitato di indirizzo e coordinamento

1. E' istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento della rete di cui all'art. 3.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto:
 - a. dall'Assessore regionale con delega ai Beni culturali, con funzioni di Presidente;
 - b. dall'Assessore regionale alla Cultura;
 - c. dall'Assessore regionale al Turismo;
 - d. Presidenti delle Province, o assessori delegati;
 - e. dal Presidente della Commissione consiliare competente o suo delegato;
 - f. dal Presidente della sezione regionale dell'Istituto nazionale dei Castelli o suo delegato;
 - g. dai presidenti delle associazioni che abbiano nel proprio statuto chiari ed inequivoci riferimenti alla promozione e valorizzazione delle attività culturali e turistico-promozionali connesse ai castelli, alle dimore storiche e ai borghi fortificati, o loro delegati;
 - h. dal Soprintendente regionale ai Beni architettonici o suo delegato;
 - i. dal Preside della facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell'Università degli studi del Molise, o suo delegato.
- 2 bis. La composizione del comitato è integrata con i rappresentanti delle associazioni dei ristoratori, dei circuiti di promozione enogastronomica e delle organizzazioni commerciali del settore della ristorazione e della produzione di tipicità culinarie locali maggiormente rappresentative a livello cittadino e regionale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 bis.
3. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale, recante le norme di funzionamento e di organizzazione del comitato.
4. Il Presidente della Giunta Regionale ha facoltà di integrare la composizione del comitato, ove lo richiedano particolari esigenze, sentite la Commissione

consiliare competente ed il comitato stesso.

5. La partecipazione al comitato è gratuita e senza oneri per il bilancio regionale.
6. Il Comitato svolge funzioni consultive di indirizzo e coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge e delle attività culturali ad essi connesse.

Art. 5

Individuazione degli immobili costituenti la rete

1. La Giunta Regionale, di concerto con il Comitato di cui all'art. 4, comma 1, provvede all'individuazione, con apposito elenco pubblicato sul Bollettino ufficiale, dei castelli, delle dimore storiche, dei borghi fortificati e degli edifici di particolare valore architettonico, storico e artistico, compresi gli eventuali parchi o giardini che ne costituiscono pertinenza, unitamente ad idonee documentazioni fotografica recante, per ciascuno di essi, gli elementi di particolare importanza e rilievo ai fini architettonici, storici, ambientali e artistici, ivi compresi manufatti e sculture di particolare pregio storico artistico, nonché lo stato di conservazione, gli interventi edilizi necessari e gli oneri relativi, la proprietà, l'utilizzo in atto, la destinazione urbanistica e l'esistenza di eventuali vincoli.
2. Ai fini dell'individuazione degli immobili di cui al primo comma, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono ad emanare avvisi pubblici per la manifestazione di interesse a censire gli immobili di cui alla presente legge nell'elenco di cui al comma 1, da trasmettere alla Regione entro il termine di sessanta giorni.
3. La manifestazione di interesse al censimento degli edifici non vincola in alcun modo i proprietari degli stessi.
4. Entro il medesimo termine di sessanta giorni, i Comuni e le Province trasmettono i dati concernenti gli immobili di proprietà rispettivamente comunale o provinciale, siti nell'ambito del proprio territorio.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in seguito ad istruttoria tecnica a cura dei competenti uffici regionali di concerto con le Direzioni regionali competenti del Ministero dei Beni Culturali, approva l'elenco degli immobili costituenti la rete regionale.
6. L'elenco di cui al comma 1 può essere aggiornato sulla base di nuovi elementi conoscitivi, incluse espresse segnalazioni provenienti da enti pubblici o privati, ovvero su istanza di parte.

Art. 5 bis.

Individuazione delle strutture di cui all'art. 3 bis.

1. La Giunta Regionale, di concerto con il Comitato di cui all'art. 4, comma 2 bis, provvede all'individuazione, con apposito elenco, delle strutture di cui all'art. 3 bis, ossia delle strutture ricettive e delle attività di ristorazione, anche agrituristiche, nonché di quelle connesse alla produzione di tipicità culinarie locali, in particolare, dell'olio e del vino ubicate in prossimità degli immobili o delle zone urbane di cui all'art. 3, unitamente ad idonee documentazioni fotografica.

2. Ai fini dell'individuazione degli immobili di cui al primo comma, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 4, comma 2 bis, emana un avviso pubblico per la manifestazione di interesse a censire le attività di cui all'art. 3 bis ai fini delle successive azioni di promozione e pubblicizzazione.

7. L'elenco di cui al comma 1 può essere aggiornato sulla base di nuovi elementi conoscitivi, incluse espresse segnalazioni provenienti da enti pubblici o privati, ovvero su istanza di parte.

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE DI UNA RETE DI CASTELLI

Art. 6

Linee guida per la predisposizione dei bandi pubblici per la concessione dei finanziamenti

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e il comitato, adotta un provvedimento recante le linee guida relative ai bandi pubblici per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 2.

2. I criteri di cui alle linee guida previste dal comma 1 si ispirano, prioritariamente, ai seguenti elementi:
 - a) valore architettonico, artistico e storico degli immobili oggetto di intervento;
 - b) fruibilità del bene ai fini turistico-culturali;
 - c) compartecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private.
 - d) contesto urbano al cui interno è ubicato l'immobile.
 - e) fattibilità di ipotesi progettuali di recupero e valorizzazione architettonica

3. Nella determinazione delle priorità per la concessione dei contributi relativi agli interventi sugli immobili e ai programmi di recupero urbano, la Regione tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) presenza di programmi che riguardino il recupero di interi centri storici o di consistente parte degli stessi e che prevedano al proprio interno uno o più interventi di salvaguardia e valorizzazione dei beni di cui all'articolo 5, ovvero in caso di interventi singoli, impatto dell'intervento nel tessuto urbanistico di riferimento;
 - b) esemplarità dell'intervento come fattore di riqualificazione del contesto abitativo di riferimento;
 - c) disponibilità e grado di fruibilità dell'immobile al pubblico, a titolo esemplificativo e non esaustivo intesa in termini di destinazione dello stesso ad iniziative turistiche e culturali (ugualmente promosse da enti pubblici o da forme associative giovanili, di volontariato ed in generale senza scopo di lucro), ad attività artigianali, artistiche o tradizionali del luogo, a sedi di attività istituzionale;
 - d) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private;

d) coerenza dell'intervento con gli obiettivi del sistema di rete.

4. Possono essere ammesse ai contributi di cui alla presente legge gli interventi che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

a) la riqualificazione e ristrutturazione di parti dell'edificio destinate alla creazione di servizi finalizzati alla fruizione del bene per attività culturali;

b) la riqualificazione delle facciate, ovvero degli spazi esterni, inclusi percorsi, viali di accesso, illuminazione, giardini;

c) la messa in sicurezza statica dell'edificio ovvero degli impianti;

d) il recupero, il restauro e gli interventi conservativi su manufatti e sculture di particolare pregio storico artistico.

5. Le spese tecniche di progettazione, comprese indagini geognostiche, geotecniche e studi di impatto ambientale, direzione lavori, collaudi, sono ammissibili a contributo per la percentuale massima pari al 20 per cento dell'importo delle opere.

Art. 7

Comunicazione e pubblicità della Rete.

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale emana un bando pubblico per la realizzazione del *brand* della rete e del *brand* dei percorsi del gusto culturale, nonché del sito internet dedicato ovvero di altri strumenti divulgativi cartacei di cui all'art. 3, secondo le linee guida redatte dal comitato sentita la commissione consiliare competente.
2. Al fine di realizzare le finalità e gli interventi di cui all'art. 3 bis, la Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 4, comma 2 bis, emana un bando pubblico concernente un concorso fotografico per la realizzazione di un opuscolo informativo finalizzato a promuovere a fini turistico recettivi le strutture di cui agli art. 3 e 3 bis, ai sensi degli art. 3, comma 4, e 3 bis, comma 4.

Art. 8

Fruizione culturale della rete.

1. Con provvedimento della Giunta regionale, di concerto con il comitato e la commissione consiliare competente, è redatto annualmente il calendario degli eventi culturali connessi alla fruizione e valorizzazione dei castelli, degli immobili e dei borghi fortificati di cui alla presente legge.

Art. 9

Disposizioni attuative

1. Le linee guida di cui all'art. 6 disciplinano:

- a) le modalità per la presentazione delle domande e dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2;
- b) i tempi per la realizzazione degli interventi;
- c) i requisiti dei soggetti beneficiari;
- d) i criteri di valutazione dei progetti e l'ordine di priorità nell'assegnazione dei contributi secondo quanto stabilito dall'art. 6;
- e) gli importi massimi di spesa da ammettere a contribuzione;
- f) la forma di contribuzione ammessa e la relativa percentuale;
- g) le modalità di erogazione dei contributi;
- h) le condizioni di cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni pubbliche;
- i) le modalità dei controlli.

Art. 10

Modalità di finanziamento degli interventi

1. I contributi sono concessi mediante bandi pubblici i cui criteri rispettino le linee guida di cui all'art. 6.
2. I contributi sono concessi in forma di contributi in conto capitale e di contributi in conto interesse, in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e previo accertamento che l'intervento edilizio proposto corrisponda alle finalità previste dalla presente legge.

CAPO IV
CONTROLLI

Art. 11
Procedure

1. La Regione provvede alla revoca dei contributi di cui alla presente legge qualora:
 - a) non siano rispettate le finalità della presente legge;
 - b) siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione delle spese;
 - c) sia realizzata un'iniziativa diversa da quella indicata nel progetto;
 - d) i soggetti beneficiari perdano i requisiti soggettivi che consentono l'accesso al contributo;
 - e) non siano rispettati i termini per la realizzazione degli interventi, salvo siano sopraggiunti gravi impedimenti opportunamente documentati.

Art. 12

Verifica dello stato delle iniziative

1. La Direzione Generale competente per materia provvede alla necessaria attività di vigilanza e di monitoraggio sulle iniziative progettuali ammesse a contributo ai sensi della presente legge. L'attività si esplica, in particolare, mediante verifiche e sopralluoghi tendenti ad accertare la corrispondenza dell'intervento realizzato a quanto programmato e ammesso a contributo, nonché il monitoraggio sui risultati conseguiti, in termini di sviluppo e valorizzazione del sistema del patrimonio storico immobiliare.
2. Nell'ipotesi in cui non venga realizzato, in tutto o in parte l'intervento ammesso a contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca del contributo ed attiva le procedure per il recupero delle somme erogate, secondo quanto stabilito all'art.11.
3. La Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sull'attività di monitoraggio e vigilanza svolta.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 13

Norma finanziaria

1. Per la costituzione e la gestione della “Rete di castelli” sono istituiti specifici capitoli di bilancio nell'ambito della UPB 545 "Beni e promozione culturale".
2. Alla copertura degli oneri necessari per gli anni 2009 e successivi si provvede mediante le leggi di bilancio della Regione per gli anni corrispondenti.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.